

Sent. n. 250/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del
Consigliere Giuseppe Di Benedetto, in funzione di
Giudice Unico delle pensioni,
visto l'atto introduttivo del giudizio;
esaminati gli altri atti e i documenti tutti di
causa;

Uditi all'udienza tenuta in data 15/04/2024 con
l'assistenza del segretario dott.ssa Nadia Bruno,
l'avv. Alessio Ciasco per il ricorrente, l'Avv. An-
drea Botta per l'Inps;
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 78852 del registro di
Segreteria, promosso dal sig. XX (C.F.:
omissis), nato a omissis, il
omissis, residente in omissis alla Via omissis,
legalmente rappresentato e difeso dall' Avv. ALESSIO CIASCO
(CSCLSS84M25H501P), con elezione di domicilio persso
lo studio del legale in Roma, in Via Ovidio, 20,

con indicazione per le comunicazioni di cancelleria
gli siano trasmessi ai sensi dell'art. 136 c.p.c.,
del numero di fax 06/68210569 e dell'indirizzo di
posta elettronica alessiocia-
sco@ordineavvocatiroma.org.;

Contro

INPS, Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in
persona del Presidente e legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso nel presente giudi-
zio dall'avv. Andrea Botta ed elettivamente domici-
liato in Roma, Via Cesare Beccaria n.29,

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha
chiesto di:

- rideterminare il calcolo pensionistico in base
ai criteri dettati dall' art 54 D.P.R. n.
1092/1973;

- rideterminare il TFS in base agli scatti di
anzianità da applicare anche ai Militari.

2. L'INPS si è costituito in giudizio con memoria
con la quale ha dedotto che
non sussiste la giurisdizione di codesta ecc.ma
Corte per le controversie concernenti il trattamento
di fine servizio;

la pensione è stata riliquidata d'ufficio per l'applicazione del 2,44 per cento in data 18 gennaio 2022, con pagamento degli arretrati e accessori di legge sulla rata di aprile 2022 (doc. 2 e 3), con conseguente cessata la materia del contendere.

3. A conclusione dell'udienza, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO:

1. Preliminarmente va dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti con riguardo al punto di domanda avente ad oggetto il trattamento di fine servizio, per il quale il ricorrente potrà riassumere il giudizio innanzi al giudice amministrativo competente, nei termini di legge.

2. Con riguardo, invece, al punto di domanda concernente l'applicazione dell'art. 54, comma 1, del DPR 1092/73, si rileva che nelle more del giudizio la prestazione pensionistica richiesta è stata riliquidata, con conseguente declaratoria della cessata la materia del contendere.

3. Spese di lite compensate. Nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti -Sezione Giurisdizionale per il

Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando dichiara il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti con riguardo al punto di domanda avente ad oggetto il trattamento di fine servizio, per il quale il ricorrente potrà riassumere il giudizio innanzi al giudice amministrativo competente, nei termini di legge;

dichiara la cessata materia del contendere con riguardo al punto di domanda concernente l'applicazione dell'art. 54, comma 1, del DPR 1092/73.

Spese di lite compensate. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 15 aprile 2024.

IL GIUDICE

Giuseppe DI BENEDETTO

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 28.05.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA